

Schema di progetto per l'Autonomia Siciliana

presentato ai Rappresentanti dei Governi Alleati

il 18 Gennaio 1944

dalla FEDERAZIONE SOCIALISTA SICILIANA

1°) La Sicilia viene costituita in regione autonoma, pur rimanendo parte integrale dello Stato Italiano.

2°) L'Autonomia Siciliana comprende :

a) Un sistema giudiziario completo, dalle Magistrature inferiori e locali sino ad una suprema Corte di Giustizia penale e civile, che giudicherà in ultima istanza.

b) Un sistema di Polizia Regionale a cui è deferito esclusivamente il mantenimento dell'ordine pubblico e la repressione dei reati.

c) Un sistema scolastico, che andrà dai giardini d'infanzia sino agli Istituti d'alta cultura. (Lo Stato italiano potrà creare e mantenere in Sicilia Scuole ed Istituti modello in tutti i rami e gradi della cultura.)

d) Un Dipartimento dell'Economia pubblica, che curerà lo sviluppo della produzione agricola e industriale.

e) Un Dipartimento del Commercio, che vigilerà e stimolerà le attività commerciali, interne ed estere.

f) Un Dipartimento delle Comunicazioni, con giurisdizione sulle Poste, i Telegrafi, i Telefoni, le Ferrovie, gli Stradali, i Porti, gli Aerodromi e tutti i sistemi di trasporto aerei, terrestri e marittimi, che interessano direttamente la Sicilia, sia per le sue comunicazioni interne e costiere, sia per quelle nazionali ed internazionali.

g) Un Dipartimento delle Finanze e del Tesoro, che dovrà provvedere alla riscossione dei tributi, all'amministrazione dei Monopoli, al disciplinamento dei Risparmi, alla

sovveglianza degli Istituti Bancari e d'ogni qualsiasi altro istituto finanziario.

h) Un sistema Doganale proprio che, mentre non potrà erigere barriere al libero intercambio dei prodotti tra la Sicilia e il resto della Nazione italiana, nè potrà mai imporre dazi doganali su un prodotto estero superiore a quelli vigenti nel resto dello Stato italiano, potrà sempre applicare per la Sicilia, tariffe d'importazioni inferiori a quelle imposte alle importazioni straniere nella Penisola Italiana. (Altri dipartimenti come quelli del Lavoro, dell'Igiene, dei Lavori Pubblici, ecc. potranno essere creati, a secondo che se ne manifesti la necessità.)

3°) La Sicilia verrà amministrata da una Assemblea Legislativa, eletta a suffraggio universale, nei modi e le forme che verranno determinate da una Assemblea Costituente, che verrà eletta anch'essa a suffraggio universale.

4°) L'Assemblea Costituente Siciliana elaborerà i regolamenti e gli organici dei vari dipartimenti che costituiranno l'Amministrazione Autonoma Siciliana, con ampio potere di riformare gli attuali organi amministrativi di Polizia e Giudiziari, i quali cesseranno automaticamente di funzionare non appena e man mano che verranno approntati i nuovi organi. Altre funzioni dell'Assemblea costituente saranno:

a) la formulazione e l'approvazione d'una legge elettorale comunale, provinciale e regionale, cui base sarà il suffraggio universale segreto e diretto.

b) La delimitazione delle autonomie e dei poteri dei Comuni e delle Provincie.

c) L'Approvazione d'una carta fondamentale dell'autonomia siciliana.

5) L'Assemblea Legislativa eleggerà nel suo seno un Primo Deputato il quale avrà la facoltà di comporre un Gabinetto, ai cui membri affiderà i vari Dipartimenti dell'Am-

ministrazione Siciliana. Il Primo Deputato e il suo Gabinetto rimarranno in carica sino a quando godranno la fiducia dell'Assemblea, espressa da un voto di maggioranza. Comunque, ad ogni nuova elezione dell'Assemblea Legislativa, il Gabinetto dovrà presentarsi dimissionario.

6°) L'Assemblea Legislativa avrà la durata di due anni. Le elezioni avranno luogo a data fissa, in un giorno che verrà scelto dall'Assemblea Costituente.

7°) Il Governo Nazionale nominerà un Commissario Generale per la Sicilia, il quale rappresenterà lo Stato Italiano, e avrà funzioni di controllo sull'andamento generale dell'Amministrazione Siciliana. Egli avrà il compito di vigilare sul rispetto da parte degli organi dell'Amministrazione Siciliana dei principi fondamentali della Costituzione Italiana e della presente carta, che costituisce l'Autonomia Siciliana.

8°) Il Commissario Generale esercita il diritto di veto sulle leggi approvate dall'Assemblea Legislativa; ma in tal caso dovrà, entro dieci giorni dell'approvazione della legge votata, rimandarla all'Assemblea assieme alla motivazione del veto. Se l'Assemblea riconferma la legge con una maggioranza di tre quinti dei votanti, la legge diventerà esecutiva nonostante il veto.

9°) Il Governo Nazionale può intervenire in Sicilia e sospendere temporaneamente l'Autonomia, solo nel caso in cui il Potere Esecutivo della Regione Siciliana violi le garanzie statutarie delle libertà pubbliche e dei diritti dell'individuo, e cioè se esso violi apertamente la libertà d'organizzazione politica sindacale, cooperativistica e religiosa; la libertà di voto e di riunione, la libertà di pensiero, di parola e di stampa, l'invulnerabilità di domicilio.

Ad ogni modo l'intervento deve essere richiesto da almeno un terzo dei membri dell'Assemblea Legislativa o da petizione popolare, che sia firmata da un numero di cittadini uguali a un quinto dei votanti nelle precedenti elezioni regionali.

10°) L'Intervento da parte del Governo Nazionale nei modi e per le ragioni suddette non può prolungarsi oltre i tre mesi, dopodichè l'Assemblea Legislativa rieleggerà un nuovo Primo Deputato.

11°) Tutte le Imposte dirette e indirette, che dovrà pagare il Popolo Siciliano, saranno sancite soltanto dall'Assemblea Legislativa e pagati soltanto ai Funzionari all'uopo incaricati dall'Amministrazione Siciliana, per essere versati nella tesoreria siciliana.

12°) La Sicilia pagherà globalmente un tributo annuo al tesoro italiano che sarà proporzionato alla ricchezza totale siciliana, alle tasse che pagheranno le altre Regioni italiane e ai servizi che lo Stato Italiano renderà alla Sicilia.

13°) La politica militare, la politica estera, le grandi opere Pubbliche di carattere Regionale saranno di stretta competenza del Governo e del Parlamento Nazionale, presso l'ultimo dei quali la Sicilia avrà una rappresentanza eletta dal Popolo Siciliano, con gli stessi metodi adottati nel resto d'Italia per le elezioni dei Deputati al Parlamento.

14°) Il presente Decreto dovrà essere approvato dal Parlamento Nazionale o dalla Costituente Italiana, quando o l'una o l'altra saranno convocati.

Ed una volta approvato, non potrà più essere nè revocato nè modificato senza il consenso del Popolo Siciliano, espresso attraverso deliberazioni dell'Assemblea legislativa, riconfermata da un referendum popolare.

La Federazione Socialista Siciliana